



TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 11

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 7

Gli assessori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Essi durano in carica quattro anni. Sino a che non siano revocate le loro nomine, s'intendono tacitamente confermate di quadriennio in quadriennio, senza che occorra un nuovo decreto di nomina.

La nomina degli assessori puo' essere revocata in qualunque momento, con decreto Reale, non motivate, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Versione in vigore dal 13 novembre 1935 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-11-r-decreto-legge-5-luglio-1934-n-1162-art-7/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it